

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Dario Casa.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore (Estensore)
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U. -

nella seduta del 25.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettera in data 29.7.2008 il ricorrente, tramite un legale, presentava un reclamo sia all'intermediario che gli aveva concesso un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, sia alla società di mediazione creditizia intervenuta nella conclusione del contratto, deducendo che:

- il 7.11.2007 aveva ottenuto dalla banca, sempre con l'intermediazione della predetta società, un altro finanziamento con parte del quale era stato estinto quello precedente;
- il 9.11.2007 aveva ricevuto dal mediatore creditizio un assegno di 9.237,25 euro quale saldo del nuovo finanziamento, unitamente ad un atto di quietanza che non sottoscrisse poiché era in bianco nella parte relativa all'importo;
- successivamente aveva in più occasioni sollecitato chiarimenti ad entrambe le società sui conteggi effettuati, senza ricevere riscontro o ricevendo risposte inadeguate;

- l'importo del netto ricavo del secondo finanziamento presentava una differenza a suo sfavore di 1.770,00 euro.

Nelle conclusioni del suddetto reclamo il ricorrente chiedeva la corresponsione di tale somma oltre al pagamento delle spese legali.

L'intermediario, con lettera del 16.9.2008, precisava che l'importo di 1.770,00 euro richiesto dal ricorrente corrispondeva - in base alla documentazione relativa al contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente - alla provvigione di mediazione dovuta al mediatore creditizio, al quale il cliente si era discrezionalmente rivolto.

L'interessato ha quindi, sempre tramite il legale, proposto ricorso, pervenuto il 17.2.2010, ribadendo quanto dedotto nel reclamo.

L'intermediario ha replicato con controdeduzioni in data 10.3.2010, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso ribadendo che i due contratti di finanziamento erano stati stipulati con l'intervento della società di mediazione cui il ricorrente si era autonomamente rivolto e che la somma di cui questi chiede la restituzione rappresenta il compenso per l'attività di mediazione che in base al punto a2 del contratto di finanziamento il cliente deve versare per il tramite della banca.

Con controdeduzioni in data 16.3.2010 ha replicato anche la società di mediazione creditizia, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in quanto proposto oltre dodici mesi dopo la presentazione del reclamo e soggiungendo di aver fornito, per entrambi i contratti di finanziamento, copia della documentazione di trasparenza al cliente, come da atto di ricezione sottoscritto dal medesimo, nonché di aver risposto alle sue lettere di contestazione sia telefonicamente che inviandogli copia del documento di sintesi relativo al secondo finanziamento.

Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto l'importo di 1.770,00 euro richiesto dal ricorrente costituisce il compenso di mediazione trattenuto dal netto ricavo del secondo finanziamento come indicato al punto a2 del relativo contratto.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso non sia ricevibile. Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, tra la presentazione del reclamo, datato 29.7.2008, e la proposizione del ricorso, pervenuto il 17.2.2010, è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 5, comma 1, della Delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 275 (sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del d. lgs. 1°



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 607 del 24 giugno 2010

settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni), il quale dispone che *“il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di cui all’ art. 4, comma 3, può presentare il ricorso, direttamente o attraverso la propria associazione di categoria, dandone tempestiva comunicazione all’ intermediario, purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo”*.

Deve ritenersi, come già rilevato da questo Collegio nella decisione del 21.4.2010, n. 259, che il termine massimo di dodici mesi previsto dalla disposizione ora citata *“sia prescritto a pena d’irricevibilità del ricorso a questo Arbitro: il regolatore ha voluto evidentemente negare accesso ai ricorsi proposti da soggetti che, avendo lasciato trascorrere un significativo lasso di tempo dalla presentazione delle proprie doglianze all’ intermediario, hanno con ciò dimostrato di non avere un reale e sostanziale interesse a coltivare le proprie rivendicazioni nei confronti dell’ intermediario”*.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE